



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

EdN/LEG/cr

Roma, 3 luglio 2025

**Spett.le  
Consiglio di Disciplina  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  
Lucca**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. n. 61/2025 – Riapertura del procedimento e decorrenza dei termini*

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 5336 del 28.05.2025) si rappresenta che è necessario individuare con esattezza il termine dei 18 mesi stabilito dall'articolo 9, comma 5, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, il quale dispone che: *"Il procedimento disciplinare, salvo sospensione o interruzione dei termini, deve essere concluso entro diciotto mesi dall'avvenuta notifica di apertura del procedimento"*. Il procedimento è stato sospeso a norma dell'art. 21 del citato Regolamento, in attesa del giudizio pendente dinanzi l'Autorità Giudiziaria.

Il comma 4 dello stesso articolo 21 riporta: *"La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dalla data fissata per la prosecuzione ...."*. Lo stesso richiama, nel testo letterale, il secondo comma dell'art. 298 c.p.c. Ciò premesso, si domanda se, nel momento in cui si riapre il procedimento (all'esito del giudizio), i termini ricomincino a decorrere *ex novo* e quindi il termine torni ad essere di 18 mesi dalla riapertura o debbano essere considerati i giorni già trascorsi tra l'apertura del procedimento e la sua sospensione e, pertanto, considerare solo i giorni che residuano. Si osserva al riguardo quanto segue.

L'articolo 9, comma 6, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale stabilisce che *"...I termini massimi di conclusione del procedimento disciplinare decorrono dalla data della avvenuta notifica di apertura del procedimento e coincidono con la data di adozione della decisione"*. Tale norma si raccorda con quanto disposto dall'art. 21, comma 4, del citato Regolamento, il quale prevede che *"la sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dalla data fissata per la prosecuzione fissata nel provvedimento di sospensione o dalla data fissata dal Consiglio di Disciplina nel provvedimento di cui al comma 2"*. La suddetta norma, come correttamente rappresentato nel quesito

*de quo*, è formulata in modo analogo a quanto disposto dall'art. 298, secondo comma, c.p.c., rubricato *""Effetti della sospensione"*, il quale prevede che *"la sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente"*. Il testo letterale delle norme sopra indicate è molto chiaro e fa riferimento ai termini del procedimento, la cui decorrenza è iniziata dalla data della notifica della delibera di apertura del procedimento ed il cui corso viene interrotto per effetto della sospensione, per poi ricominciare a decorrere dalla data fissata per la prosecuzione del procedimento. Ne consegue che, ai fini del conteggio dei 18 mesi, vanno considerati i termini già trascorsi dalla data di notifica della delibera di apertura del procedimento fino alla sospensione dello stesso, ai quali si aggiungono quelli successivi alla riapertura del procedimento, decurtando dal computo complessivo il periodo di sospensione durante il quale, infatti, sono stati interrotti.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente  
Elbano de Nuccio